



**REGIONE
PUGLIA**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce:

PREMESSO CHE:

- Con nota del 21.10.2013, ENERGAS S.p.A. (già ISOSAR S.r.l.) ha trasmesso documentazione tecnica ed amministrativa al fine di consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) "le opportune valutazioni ai fini del rilascio del decreto di compatibilità ambientale" in merito al progetto per la costruzione di un deposito di GPL nel Comune di Manfredonia (FG), già oggetto dell'istanza prot.n. 12117/VIA/A.1.27 del 10.11.1999, concernente la pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Isosar S.r.l., ai sensi dell'art. 6, legge 349/1986.

VISTO CHE:

- Il procedimento in questione è stato interessato da un lungo e complesso contenzioso amministrativo nazionale e comunitario che ne ha impedito ad oggi la conclusione, si ritiene utile richiamare di seguito i tratti essenziali di tale contenzioso:

Nel 1999 ENERGAS S.p.A. ha presentato al MATTM un'istanza di compatibilità ambientale relativa al progetto per la costruzione di un deposito costiero di stoccaggio di imbottigliamento di g.p.l. nella zona di sviluppo industriale di cui al patto d'area per lo sviluppo industriale del Comune di Manfredonia ed in particolare nell'area D3E (ex ID49), collegato al porto di Manfredonia tramite un gasdotto di circa 10 Km e collegato da un raccordo ferroviario lungo circa 2Km alla stazione di Frattarolo.

Il MATTM, sulla base dei pareri negativi espressi dalla Commissione per le valutazioni ambientali (n. 387 del 25.10.2000), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito MIBACT) (n. ST/403/1968/99 del 27.01.2000) e della Regione Puglia (d.d. n. 192 del 27.09.2000), in data 22.12.2000 ha emanato il decreto DEC/VIA/5673 di pronuncia negativa di compatibilità ambientale in merito a detto impianto.

Tale decreto è stato impugnato dal proponente innanzi al TAR Puglia che, con sentenza n. 3456/2001 del 17.09.2001, accolse il ricorso annullando il provvedimento ministeriale.

Detta sentenza fu successivamente confermata dal Consiglio di Stato con due distinte pronunce (n. 3975/2002 del 16.07.2002 e n. 5499/2003 del 27.10.2003).

In conseguenza di tali sentenze il MATTM, con nota prot. n. 1084/VIA/A.0.13.N del 03.02.2003. avviò nuovamente l'istruttoria evidenziando, tuttavia, la necessità di un aggiornamento delle informazioni ambientali oltre che una nuova pronuncia del MIBACT e della Regione Puglia.

La Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale si espresse, quindi, nuovamente sul progetto con due distinti pareri positivi n. 601 del 15.07.2004 e n. 643 del 22.12.2004.

Diversamente dalla Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale, il MIBACT confermò con nota prot .07.08.403/1295/2005 del 16.02.2005 il proprio pronunciamento negativo in merito al progetto di cui trattasi.

Contestualmente alla nuova istruttoria tecnica, a seguito di nuove impugnazioni di atti del procedimento da parte della Società, il TAR Puglia, con sentenza n. 3751/2004 ed il Consiglio di Stato, con decisione n. 5123/2009, specificarono il carattere di autoesecutività della decisione del giudice relativa all'annullamento del decreto negativo n.

5673/2000.

Anche in rapporto alla mancata definizione ad oggi del procedimento in questione appare rilevante il fatto che, con nota del 16/12/2003, la Commissione Europea avviò nei confronti della Repubblica italiana la procedura d'infrazione 2001/4156 per la non corretta applicazione delle "Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE" relativamente all'area industriale del Comune di Manfredonia, in particolare per la mancata tutela della ZPS "Valloni e Steppe Pedergaganiche", in cui insisteva la zona industriale di Manfredonia e dove risultava localizzato il progetto di stoccaggio di GPL della Società Isosar.

La Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia si fecero parte attiva presso la Commissione Europea al fine di individuare misure di compensazione idonee a rimuovere la procedura di infrazione.

In particolare, il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia, d'intesa con MATTM, per porre rimedio a quanto contestato nella citata procedura d'infrazione e di evitare sanzioni per lo Stato Italiano, predisposero una convenzione avente la finalità di assicurare la coerenza complessiva della Rete Natura 2000 attraverso un inquadramento dell'area industriale in un più ampio sistema di miglioramento della qualità ambientale dei siti interessati in maniera diretta ed indiretta dagli interventi industriali (ZPS - Valloni e steppe pedegarganiche, ZPS - Paludi di Frattarolo, Sic - Zone umide di Capitanata), ratificata con Delibera di Giunta Regionale n. 917 del 26/06/2006.

Con tale Delibera, sottoscritta dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia, fu formalizzato l'impegno da parte della Regione di *"riconsiderare il parere espresso in merito alla valutazione di incidenza dell'insula D49 al fine di consentire l'utilizzo conformemente alla destinazione urbanistica, e ciò alla luce delle finalità indicate all'art. 3 delle misure di compensazione adottate e degli obiettivi di sviluppo dell'area di Manfredonia, per superare il grave stato di crisi economica, occupazionale e sociale in cui versa è stato sottoscritto il Contratto d'Area con i relativi interventi:"*

Tali misure di compensazione hanno consentito, quindi, nel 2012, l'archiviazione da parte della Commissione Europea della procedura di infrazione con provvedimento E/2012/4183 del 21.06.2012.

VERIFICATO CHE, relativamente alla richiesta di cui in premessa, ENERGAS S.p.A., al fine dell'aggiornamento del procedimento teso all'emanazione del decreto di compatibilità, ha provveduto:

- a pubblicare sui quotidiani "Il Mattino" ed il "Nuovo Quotidiano di Puglia" del 28.10.2013 e sul B.U.R.P. n. 143 del 31.10.2013 un avviso relativo all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale relativo al progetto per la costruzione, nella zona di sviluppo industriale di cui al patto d'area per lo sviluppo industriale del Comune di Manfredonia ed in particolare nell'area D3E (ex ID49). di un deposito costiero di stoccaggio ed imbottigliamento di G.P.L. collegato al porto di Manfredonia;

- a fornire:

- copia dello studio di impatto ambientale presentato in data 10 Novembre 1999 (prot. n. 12117/VIA/A.1.27) e successive integrazioni;
- aggiornamento dello stesso studio che riporta la situazione ambientale ed il quadro programmatico attuale comparati con la situazione alla data del novembre 1999;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- "Rapporto di sicurezza" e nulla osta di fattibilità già trasmesso presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia ove fu acquisita al prot. n. 27935 del 26 novembre 1997 ;
- "Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo" redatto ai sensi del DM. 161/2012.

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 12.12.2013, acquisita al prot. n. AOO_089/104 del 03.01.2014, il proponente trasmetteva nota integrativa di aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale in relazione alla verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR), a seguito delle modifiche introdotte al piano con la d.g.r. Puglia n. 2022 del 29.10.2013;
- con nota del 21.01.2014, acquisita al prot. n. AOO_089/1219 del 04.02.2014, ENERGAS S.p.A. trasmetteva al MIBAC la realizzazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12 dicembre 2015;
- con nota del 19.01.2014, acquisita al prot. n. AOO_089/1246 del 04.02.2014, l'associazione LIPU trasmetteva nota concernente osservazioni nell'ambito della procedura di compatibilità ambientale relativa all'impianto in argomento;
- con nota prot. n. 495, cl. 34.19.07 del 17.01.2014, acquisita al prot. n. AOO_089/1438 dell'11.02.2014 il MIBAC – Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia – Taranto – trasmetteva il seguente parere:
*...considerato che nessun tratto del gasdotto corre al di fuori della sede stradale esistente; considerato che la trincea non supera la profondità di m. t .20;
considerato che al di sotto del manto stradale sono presenti numerosi sotto servizi (tubature di acqua, luce, gas e fogna);
considerato che la ricognizione a terra non ha individuato resti archeologici visibili;
considerato che la ricognizione archeologica subacquea non ha restituito alcun elemento degno di rilievo, anche se la particolare natura del fondale caratterizzato da sacche di sabbia frammiste a scogli non fa escludere sicuramente la presenza di frammenti archeologici;
visto che il progetto prevede la messa in opera del gasdotto con trivellazioni orizzontali controllate (senza scavo);
considerata la disponibilità della società a far sì che tutte le operazioni di scavo, sia a terra che in mare, siano effettuate alla presenza continua di un archeologo di provata esperienza secondo gli standard metodologici indicati nel format disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Antichità; in considerazione di quanto premesso, si comunica che nulla osta alla realizzazione del gasdotto...";*
- con nota datata 03.03.2015, acquisita al prot. n. AOO_089/3428 del 10.03.2015, l'associazione LIPU trasmetteva, oltre che alle strutture regionali interessate anche all'Ente Parco Nazionale del Gargano, ulteriori osservazioni aventi ad oggetto: Progetto per la realizzazione di un deposito costiero di GPL in zona ZPS IT9110039 "Promontorio del Gargano" nel Comune di Manfredonia, proponente Energas S.p.A. – Richiesta urgente di intervento su procedura di V.I.A. in fase conclusiva con riapertura procedura di infrazione comunitaria". Dette osservazioni venivano successivamente trasmesse al MATTM con nota prot n. AOO_089/3953 del 18.03.2015;
- In ordine a dette osservazioni l'Ente Parco Nazionale del Gargano con nota prot.n. 1199 dell'11.03.2015, acquisita al prot. n. AOO_089/4294 del 25.03.2015, precisava che l'area interessata dal deposito di che trattasi, pur se limitrofa, risulta esterna alla perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano. Inoltre, relativamente alla Valutazione di Incidenza nell'ambito della VIA, a norma del DPR 120/2003 - art.6 - comma 7, detto Ente è chiamato ad esprimere un parere solo per gli interventi che ricadono interamente o parzialmente nell'area naturale protetta. L'intervento in questione, pur ricadendo in area SIC e ZPS, risulta però esterno alla perimetrazione dell'area naturale protetta nazionale.
- In seguito il medesimo Ente, con nota prot. n. 2042 del 29.04.2015,

acquisita al prot. n. AOO_089/6207 del 07.05.2015, evidenziava che tra gli elaborati consultati sui portali web di riferimento i files "Valutazione di Incidenza Relazione 1999" e " Aggiornamento SIA" non contengono un percorso di analisi necessario al fine di valutare le incidenze possibili sul sito Rete Natura 2000 - Sic- Zps - IT9110008 - Valloni e Steppe Pedegarganiche, per la parte ricadente nel Parco Nazionale del Gargano.

- Nei richiamati elaborati, oltre al fatto che da 1999 ad oggi sono intervenute nuove Norme e Regolamenti inerenti la conservazione e la gestione dei siti Rete Natura 2000, vedi ad esempio, il Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 ottobre 2007 "*Criteria minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*", oltreché il Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 15 del 18 luglio 2008, "*Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e s.m.i*" , non sono riscontrabili:

- a) fase di verifica (screening)
- b) fase della valutazione "appropriata";
- c) analisi di soluzioni alternative -;
- d) definizione di misure di compensazione

Pertanto, per quanto sopra esplicitato, si richiedeva uno Studio di Incidenza aggiornato, rappresentando che, nelle more, la pratica resta sospesa;

- Nella seduta del 25.05.2015 il Comitato Regionale V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, esaminata e valutata la documentazione progettuale, si è espresso con il parere tecnico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- La presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione del parere di competenza della Regione entro i termini normativi fissati dal D.lsg 152/06.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e s.m.i. e della lett. f) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio V.I.A./VAS, dal Dirigente del Servizio Ecologia nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere, nell'ambito del procedimento ministeriale di V.I.A., in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.05.2015, parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale, all'aggiornamento istanza di V.I.A. presentata in data 10.11.1999 Prot.n.12117/VIA/A.1.27 proposto da ENERGAS S.p.A. ex ISOSAR S.r.l, con sede legale in Napoli, Via Domenico Morelli, 75, per il progetto di costruzione di un deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia (FG);
- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali- ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee -, al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - a cura all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia -;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alla risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore P.O. Segreteria del Comitato V.I.A.
(Sig.ra C. Mafrica)

Il Dirigente del Servizio Ecologia
(Ing. A. Antonicelli)

Il sottoscritto Direttore di Area ravvisa/non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 16 del D.P.G.R. n. 161/2008.

Il Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

(Ing. A. Antonicelli)

L'Assessore alla Qualità
dell'Ambiente
Dott. Lorenzo Nicastro

